

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1021

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato BURTONE

Introduzione di corsi di primo soccorso nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria superiore

Presentata il 21 maggio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Parto da un recentissimo episodio di cronaca riguardante una povera bambina undicenne colpita da infarto mentre andava a scuola; la prima soccorritrice ha chiamato il 118 non sentendosi in grado di effettuare un massaggio cardiaco perché preoccupata di poter aggravare la situazione della bambina.

Ogni anno, in Italia, almeno 60.000 cittadini muoiono in conseguenza di un arresto cardiaco, di genesi spesso talmente improvvisa da non essere preceduto da alcun sintomo o segno premonitore.

Altri 23.000 italiani, sempre ogni anno, muoiono improvvisamente in conseguenza di un trauma inatteso che si verifica negli ambienti di vita e di lavoro e altri 65.000 per gli stessi motivi riportano invalidità gravi permanenti.

Circa 6.000 delle morti da trauma sono dovute a incidente stradale e riguardano,

in particolare, la fascia di età più giovane, compresa tra i venti e i trent’anni.

Non solo. Spesso accade che nelle mense scolastiche degli alunni muoiano per soffocamento perché non riescono a deglutire il bolo alimentare e anche lì diventa fondamentale la cultura del primo soccorso.

La letteratura scientifica ha ampiamente dimostrato che, sia in caso di arresto cardiaco improvviso sia nell’evenienza di un trauma, un intervento di primo soccorso tempestivo e metodologicamente adeguato può contribuire, in modo statisticamente significativo e comunque determinante, a salvare una percentuale significativa delle persone colpite.

Però, per quanto l’articolo 593 del codice penale imponga l’obbligo di prestare soccorso, spesso i cittadini italiani si trovano nell’impossibilità di adempiere alle disposizioni di legge, semplicemente

perché non informati e quindi non in grado di poter intervenire se non per chiamare il 118.

E spesso proprio questa « ignoranza », nel senso appunto di non conoscenza e il tempo pur breve che intercorre tra la chiamata e l'arrivo dei mezzi di soccorso riduce la possibilità sia di rimanere in vita sia di limitare gli esiti invalidanti del trauma.

Un primo soccorso tempestivo e organico rappresenta dunque un'esigenza irrinunciabile della nostra comunità e non è un caso che in questi anni si siano moltiplicate le mobilitazioni sociali su questo tema, anche con raccolte di firme consegnate alle Camere.

La presente proposta di legge si pone come obiettivo quello di rendere obbligatorio l'insegnamento del primo soccorso all'interno della scuola secondaria di primo e secondo grado per sensibilizzare gli studenti al primo soccorso, fornire una preparazione adeguata ad affrontare

situazioni di emergenza e rendere gli studenti coscienti di rischi e benefici di manovre errate o corrette in caso di primo soccorso.

È necessario formare e organizzare una preparazione all'emergenza in merito alle tecniche elementari del primo soccorso intervenendo in via diretta sui ragazzi a scuola, ovvero nel contesto formativo naturale, anche allo scopo di innescare un processo virtuoso che favorisca la successiva veicolazione delle conoscenze acquisite all'interno della famiglia.

L'intento di questo disegno di legge, in conclusione, è quello di fornire ai ragazzi sin da piccoli conoscenze utili al fine di portare aiuto a chi è in pericolo con l'obiettivo di salvare vite umane.

Queste conoscenze vengono poi trasmesse a tutto il personale scolastico comprendente insegnanti e personale non docente in servizio nelle nostre scuole al fine di soccorrere gli alunni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nell'ambito della autonomia scolastica è fatto obbligo agli istituti di scuola secondaria di primo e secondo grado di organizzare corsi di « primo soccorso ».

2. I corsi, con la partecipazione massima di non più di venti studenti per corso, avranno la durata di quindici ore per quelli di primo livello concernenti il supporto delle funzioni vitali con metodiche di base (BLS), quindici ore per quelli di secondo livello concernenti il primo soccorso nel paziente traumatizzato (BTC), quindici ore per quelli di terzo livello concernenti il primo soccorso nel paziente non traumatizzato (FA), quindici ore per quelli di quarto livello concernenti la defibrillazione precoce (ED) e quindici ore per quelli di quinto livello concernenti il primo soccorso nelle grandi emergenze (BDC).

3. Ai corsi di primo livello partecipano gli studenti del terzo anno di scuola secondaria di primo grado e quelli del primo anno della scuola secondaria di secondo grado che non lo abbiano già superato in precedenza; a quelli di secondo livello partecipano gli studenti del primo anno della scuola secondaria di secondo grado, a quelli di terzo livello hanno facoltà di partecipare gli studenti del secondo anno della scuola secondaria di secondo grado. I corsi di quarto livello sono riservati agli studenti del quarto anno della scuola secondaria di secondo grado e quelli di quinto livello agli studenti del quinto anno, che ne facciano richiesta.

4. La partecipazione degli studenti ai corsi è obbligatoria per quelli BLS e per quelli BTC, facoltativa per quelli FA, ED e BDC.

5. Alla fine del corso, per ogni singolo livello, previo esame teorico-pratico, è rilasciata una attestazione del corso seguito e della idoneità conseguita, a firma congiunta del dirigente scolastico, del docente formatore e del responsabile della Azienda sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera.

6. Il superamento dell'esame di cui al comma 5 è condizione per l'accesso al livello successivo di apprendimento.

7. Nell'ambito della disciplina di educazione fisica i docenti assicurano semestralmente, per singole classi di studenti, la ripetizione delle tecniche di base per la rianimazione cardio-respiratoria con l'uso di idonea attrezzatura.

8. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e con il Ministro della salute, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall'applicazione del presente articolo.

ART. 2.

1. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche stipulano apposite convenzioni con le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere e i policlinici universitari in modo da affidare i corsi a personale medico-infermieristico, di cui al comma 2, operante presso le relative strutture.

2. Delle quindici ore previste per ciascun livello tre ore sono riservate alla formazione dei docenti interni di scienze, di educazione fisica e di chi volontariamente volesse seguire il corso nonché del personale non docente addetto alla sorveglianza e alla sicurezza degli alunni, nell'orario scolastico comprendente anche la pausa per la refezione.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 3.

1. I programmi dei singoli corsi, che sono elaborati entro l'avvio del successivo anno scolastico dalla data di entrata in vigore della presente legge, da una Commissione ministeriale appositamente costituita, vertono sulle seguenti materie:

a) primo livello BLS: supporto delle funzioni vitali con metodiche di base;

b) secondo livello BTC: primo soccorso nel paziente traumatizzato;

c) terzo livello First Aid: primo soccorso nel paziente non traumatizzato;

d) quarto livello ED: la defibrillazione precoce semiautomatica;

e) quinto livello BDC: il primo soccorso nelle grandi emergenze.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 4.

1. Il Ministero della salute annualmente invia una relazione alle competenti Commissioni parlamentari circa lo stato di attuazione della legge.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0010450